

## **ALLEGATO A - Testo coordinato**

**Disposizioni specifiche per l'attuazione delle sottomisure/tipi di operazioni di cui al reg. UE n. 1305/2013:**

**Art. 28 – Sottomisura 10.1 - “Pagamenti agro-climatico-ambientali”**

**Art. 29 – Misura 11 - “Agricoltura biologica”**

**Artt. 31, 32 – Misura 13 - “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”**

## SOMMARIO

1	Misure a superficie/capo.....	4
2	Definizioni.....	4
3	Fasi e adempimenti procedurali inerenti tutte le misure.....	5
3.1	Domande di aiuto, di pagamento e di estensione.....	5
3.1.1	<i>Termini generali</i> .....	5
3.1.2	<i>Mancata presentazione della domanda annua di pagamento</i> .....	6
3.2	Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari.....	6
3.3	Competenze tecnico-amministrative.....	6
4	Condizioni generali comuni a tutte le misure.....	7
4.1	Localizzazione delle superfici.....	7
4.2	Tipo di sostegno.....	7
4.3	Rispetto degli impegni di base.....	8
4.3.1	<i>Condizionalità</i> .....	8
4.3.2	<i>Requisiti minimi</i> .....	8
4.3.3	<i>Attività minima</i> .....	8
4.4	Rispetto degli impegni specifici di misura.....	9
4.5	Clausola di revisione.....	9
4.6	Durata degli impegni.....	9
4.7	Causa di forza maggiore.....	9
4.8	Fissità degli appezzamenti.....	10
4.9	Subentro negli impegni.....	11
4.9.1	<i>Casi generali</i> .....	11
4.9.2	<i>Subentro in caso di decesso del beneficiario</i> .....	11
4.10	Conversione degli impegni.....	12
4.10.1	<i>Conversione dell'impegno in capo allo stesso beneficiario</i> .....	12
4.10.2	<i>Conversione degli impegni tra soggetti beneficiari di tipi di operazioni/misure diverse</i> .....	12
4.10.3	<i>Casi particolari di acquisizione di superfici</i> .....	13
4.11	Estensione dell'impegno.....	13
4.12	Combinazione degli impegni.....	13
4.13	Rinunce agli impegni.....	13
4.14	Determinazione delle superfici e dei capi ammissibili.....	13
5	Criteri di priorità.....	14
6	Disposizioni specifiche per le domande presentate nel 2015 sulle misure 11 e 13.....	14
6.1	Misura 11.....	14
6.2	Misura 13.....	15
7	Disposizioni specifiche per le misure/tipi di operazioni 10.1.4, 11 e 13.....	15
7.1	Operazione 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità.....	15
7.1.1	<i>Criteri di ammissibilità</i> .....	15
7.1.2	<i>Limitazioni</i> .....	16
7.1.3	<i>Criteri di selezione</i> .....	16
7.1.4	<i>Descrizione degli impegni</i> .....	17
7.1.5	<i>Combinazioni e cumuli con altre misure/tipi di operazioni</i> .....	17
7.1.6	<i>Importi del sostegno</i> .....	17
7.1.7	<i>Estensione o sostituzione degli impegni (art. 15 reg. (UE) n. 807/2014)</i> .....	18
7.2	Misura 11 Agricoltura biologica :.....	18

7.2.1	<i>Criteri di ammissibilità</i> .....	18
7.2.2	<i>Limitazioni</i> .....	18
7.2.3	<i>Criteri di selezione</i> .....	19
7.2.4	<i>Descrizione degli impegni</i> .....	20
7.2.5	<i>Combinazioni e cumuli con altre misure/operazioni</i> .....	20
7.2.6	<i>Importi del sostegno</i> .....	20
7.3	Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.....	21
7.3.1	<i>Criteri di ammissibilità</i> .....	21
7.3.2	<i>Limitazioni</i> .....	22
7.3.3	<i>Criteri di selezione</i> .....	22
7.3.4	<i>Descrizione degli impegni</i> .....	22
7.3.5	<i>Combinazioni e cumuli con altre misure/operazioni</i> .....	22
7.3.6	<i>Importi del sostegno</i> .....	22
7.3.7	<i>Degressività</i> .....	23

## 1 Misure a superficie/capo

Il presente documento illustra le disposizioni tecniche e procedurali delle misure/sottomisure/tipi di operazioni del PSR 2014-2020 n. 10, 11 e 13 (relative agli art. Art. 28, 29, 31, 32 del reg. UE n. 1305/13) ad eccezione della sottomisura 10.2 "Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura".

## 2 Definizioni

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n. 1303/2013).
Misura/sottomisura/tipo di operazione	Serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. C del Reg. (UE) 1305/2013).
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente disciplina le procedure e i criteri di selezione degli interventi con riferimento ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato (art. 49 del reg. 1305/2013).
Beneficiario	Un operatore, un organismo, un'impresa pubblico/a o privato/a, una persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda che un beneficiario presenta alle autorità competenti per ottenere il pagamento.
Autorità di Gestione	Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore: Autorità di gestione FEASR. Interventi per la competitività delle imprese agricole.
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
UTE	Insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti (delle superfici) e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall' art. 1, comma 3, del <a href="#">decreto del Presidente della Repubblica 503/1999</a> . (art.1 lettera p) del DM 12 gennaio 2015)
Piano di coltivazione	Ai sensi del DM 162 del 26/01/2015, è il documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, contenente

	la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore. Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito con riferimento al catalogo nazionale di cui alla Circolare Agea ACIU.2015.141.
Superficie/colture a premio	Le superfici o le colture così come individuate a livello regionale per singolo regime di aiuto, nell'ambito del catalogo nazionale di cui alla Circolare Agea ACIU.2015.141, consultabile nel sistema informativo di Artea
Cedente	Il beneficiario che cede l'UTE ad un altro soggetto (art. 8, lett. b) del Reg. (UE) n. 809/2014)
Cessionario	Soggetto al quale è ceduta l'UTE (art. 8, lett. C) del Reg. (UE) n. 809/2014)
Condizioni di ammissibilità	Condizioni, relative al soggetto che presenta la domanda di aiuto o collegate all'operazione, che consentono di accedere a una delle Misure/sottomisure/tipi di operazioni previste dal regolamento (UE)1305/2013.

### **3 Fasi e adempimenti procedurali inerenti tutte le misure**

#### 3.1 Domande di aiuto, di pagamento e di estensione

##### *3.1.1 Termini generali*

La domanda di aiuto è la richiesta di adesione alla misura/sottomisura/tipo di operazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno. Nel caso delle misure 10 e 11 che hanno durata pluriennale, il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda di pagamento per le superfici o i capi ammessi a premio.

I contenuti delle domande di aiuto/pagamento sono definiti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e sono oggetto di trattazione dettagliata nei bandi per la selezione delle domande.

I termini di presentazione, i casi di ritardo o di modifica delle domande sono gestiti ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e sono oggetto di trattazione dettagliata nei bandi per la selezione delle domande.

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento per la prima annualità (o unica annualità nel caso della misura 13) di impegno possono coincidere, se così è previsto dal bando per la selezione delle domande.

Per le misure 10 e 11, le domande di aiuto devono essere riferite all'UTE su cui insistono gli impegni. Per la misura 13 le domande sono riferite a tutte le superfici ammissibili in possesso del richiedente.

Per il tipo di operazione 10.1.2, 10.1.3 e la misura 11, la domanda di estensione a seguito dell'acquisizione di nuove superfici (o dell'incremento della percentuale a impegno per la 10.1.3), è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque soggette ad impegno. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a premio per il restante periodo dell'impegno iniziale. Non sono considerate estensioni ai fini dell'ammissibilità a pagamento, le superfici sottoposte ad impegno con la prima domanda di aiuto che per qualsiasi motivo non erano eligibili a pagamento ma lo diventano per scelte colturali e/o imprenditoriali.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

Le modalità di sottoscrizione della domanda sono stabilite dal decreto del direttore ARTEA n. 32/2015 e s.m.i. I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dalle misure 10, 11 e 13 sono tenuti alla presentazione del Piano delle coltivazioni, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015.

Le domande relative ai procedimenti in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

### *3.1.2 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento*

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento o del piano colturale o di coltivazione comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda o del piano colturale o di coltivazione non presentati; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento o il piano colturale o di coltivazione viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

## 3.2 Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro 30 gg dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- per la sottomisura 10.1 e misura 11:
  - la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
  - l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.
- per la misura 13
  - l'elenco delle domande e le superfici ammesse a finanziamento con gli importi assegnati
  - l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia ([www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)).

### 3.3 Competenze tecnico-amministrative

Ferme restando le altre competenze dell'Autorità di Gestione, stabilite dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013 i settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di misura attuano le disposizioni della presente delibera mediante bandi per la selezione delle domande.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione e all'emissione del titolo di pagamento sono dell' Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

## **4 Condizioni generali comuni a tutte le misure**

### 4.1 Localizzazione delle superfici

Per la sottomisura 10.1 e misura 11, la domanda di aiuto deve essere riferita ad una UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA; le superfici per cui si chiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana. Se una UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a premio solo le particelle ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

Per la misura 13 la domanda di aiuto è riferita a tutte le superfici ammissibili in possesso del richiedente; tali superfici devono ricadere nel territorio della Regione Toscana. Se un richiedente possiede superfici che ricadono nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

### 4.2 Tipo di sostegno

Per i tipi di operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 e misura 11, il sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie o a UBA soggetti ad impegno per cui è stato richiesto il premio e detenuta con valido titolo di possesso.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta nell'annualità di riferimento il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento.

Per la sottomisura 10.1 e la misura 11 l'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde al tetto massimo liquidabile con le successive domande di pagamento, fatti salvi i seguenti casi:

- domande poste nell'ultima posizione utile della graduatoria e perciò pagate parzialmente per l'esaurimento dei fondi
- modifica dell'ordinamento colturale con conseguente variazione dei premi concedibili
- ampliamento della superficie coltivata interessata dalle tecniche colturali per cui è previsto il premio per il tipo di operazione 10.1 .1
- ampliamento della superficie coltivata con le varietà locali di specie erbacee, a rischio di estinzione di cui al tipo di operazione 10.1.5

- introduzione dell'allevamento biologico con conseguente variazione dei premi concedibili per i seminativi o con conseguente ammissione a pagamento dei pascoli nell'ambito della misura 11
- aumento del numero di UBA detenute per il tipo di operazione 10.1.4.

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

Per la misura 13, il sostegno prevede il pagamento unico di un'indennità per ettaro di superficie agricola detenuta con valido titolo di possesso, indicata dal richiedente e ricadente all'interno delle zone ammissibili.

### 4.3 Rispetto degli impegni di base

La concessione dei premi e delle indennità previste dalla sottomisura 10.1, e dalle misure 11 e 13 è condizionata al rispetto degli impegni e requisiti di base di seguito riportati.

#### *4.3.1 Condizionalità*

Per la sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", la misura 11 "Agricoltura biologica" e la misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici" le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale del 23/1/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 805/2015: "Approvazione degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (GCO), Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) ai sensi del DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e indicazioni inerenti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari".

Le regole di condizionalità devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM 23 gennaio 2015, n. 180.

#### *4.3.2 Requisiti minimi*

Per la sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" e la misura 11 "Agricoltura biologica" i requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e alla delibera di GR n. 805/2015.

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite, alla luce della normativa sopra richiamata, le riduzioni e le revoche dei premi tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza del mancato rispetto dei requisiti.

#### *4.3.3 Attività agricola*

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra.

#### 4.4 Rispetto degli impegni specifici di misura

Per il tipo di operazione 10.1.2 e la misura 11 l'impegno è riferito all'intera UTE oggetto di domanda di aiuto o pagamento. Per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.5 la superficie oggetto di impegno corrisponde a quella individuata come tale nella domanda di aiuto o di pagamento. Per la misura 13 l'impegno è riferito a tutte le superfici condotte dal richiedente.

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 23 gennaio 2015, n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

#### 4.5 Clausola di revisione

Per la sottomisura 10.1 e misura 11, ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione può contemplare altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento in caso di modifica delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

#### 4.6 Durata degli impegni

Gli impegni relativi alla sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) e misura 11 (Agricoltura biologica) devono essere mantenuti per 5 anni, l'impegno relativo alla

misura 13 ( Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali e a vincoli specifici) deve essere mantenuto per un anno (12 mesi).

La decorrenza dell'impegno è specificata nei relativi bandi di attuazione.

#### 4.7 Causa di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario della sottomisura 10 e/o misura 11 non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

Per quanto riguarda la misura 13 nei casi di forza maggiore c) ed e) o per circostanze eccezionali l'indennità viene riconosciuta comunque.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013, possono essere assunti provvedimenti per adeguare gli impegni alla nuova situazione nei casi in cui il beneficiario non possa adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto alcun rimborso di quanto già percepito.

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

Ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 640/2014, fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute come circostanza naturale che ha impatto sulla mandria o il gregge:

- il decesso di un animale a seguito di malattia;
- il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario

Il beneficiario deve provvedere a comunicare le suddette circostanze per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dalla constatazione della diminuzione del numero di animali.

#### 4.8 Fissità degli appezzamenti

Ai sensi dell'art. 47 par. 1 lettere b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013, le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare nel corso del tempo. La riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione e il recupero delle somme eventualmente già erogate per le superfici in diminuzione e può portare alla revoca del sostegno.

Sono fatti salvi i casi di subentro di cui al successivo punto 4.9 o in cui la possibilità di variazione è espressamente prevista nella singola misura/sottomisura/tipo di operazione.

Nel caso, invece, di variazione in aumento di superficie, si applica quanto previsto al par. 4.16 "Estensione dell'impegno".

Per il tipo di operazione 10.1.2 e la misura 11 le superfici oggetto di impegno possono essere cedute ad un altro soggetto senza conseguenze sui premi già percepiti se il cessionario è anch'esso un beneficiario dello stesso tipo di operazione o misura.

#### 4.9 Subentro negli impegni

##### *4.9.1 Casi generali*

Ai sensi dell'art. 47 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente l'UTE ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari.

Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Tale possibilità non è prevista per la misura 13, fatti salvi i casi di decesso del beneficiario o di modifica della ragione sociale.

Per il tipo di operazione 10.1.4 se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede totalmente l'allevamento della razza a impegno ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari.

Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale in relazione alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

##### *4.9.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario*

Per la sottomisura 10.1 e la misura 11, in caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda

presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto

Per la misura 13, In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, la domanda di pagamento presentata dal beneficiario può essere pagata agli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria, nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto.

#### 4.10 Conversione degli impegni

##### *4.10.1 Conversione dell'impegno in capo allo stesso beneficiario*

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione di un impegno relativo ai tipi di operazioni:

- 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica"
- 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali"
- 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione"

può quindi essere autorizzata la conversione al tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici" o alla misura 11 "Agricoltura biologica"; è altresì autorizzabile la conversione dal tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici" alla misura 11 "Agricoltura biologica".

La conversione determina l'inizio di un nuovo periodo quinquennale di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

Per poter beneficiare dell'opportunità della conversione è necessario che al momento della presentazione di una domanda di pagamento relativa all'impegno originario, il beneficiario indichi in modulistica la scelta del nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura verso cui vuole effettuare la conversione.

Contestualmente il beneficiario presenta una domanda di aiuto per il nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura scelto. Fino al momento dell'approvazione della graduatoria per il tipo di operazione/sottomisura/misura oggetto della conversione, il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni relativi ad entrambi i regimi di aiuto. Nel caso in cui venga autorizzata la conversione, l'impegno originario cessa senza alcuna conseguenza; in caso contrario, il beneficiario mantiene l'impegno originario fino alla sua conclusione.

##### *4.10.2 Conversione degli impegni tra soggetti beneficiari di tipi di operazioni/misure diverse*

Nel rispetto delle conversioni citate al precedente par. 4.10.1, è possibile il trasferimento di superfici da un beneficiario di un tipo di operazione, ad altro beneficiario di altro tipo di operazione o misura. Il soggetto che acquisisce le superfici estende il proprio impegno a dette superfici che tuttavia non ricevono alcun pagamento, fatta salva la possibilità di presentazione di domanda di estensione (cfr. par. 3.1 Domande di aiuto, di pagamento e di estensione). Trattandosi di un miglioramento nella gestione ambientale dei terreni trasferiti, non si procede ad alcun recupero

nei confronti del soggetto beneficiario che ha ceduto le superfici stesse. Il soggetto che trasferisce i terreni deve comunque rispettare le condizioni di ammissibilità che hanno permesso l'accesso al regime di aiuto.

I trasferimenti di terreni tra soggetti beneficiari di tipologie di operazioni/misure che non rientrano nelle tipologie di conversione descritte al par. 4.10.1, sono trattati:

- per il cessionario: come semplici acquisizioni o come estensioni di superfici, secondo le specifiche disposizioni per tipo di operazione/misura
- per il cedente: come alienazione di superfici, con conseguenze diverse secondo le specifiche disposizioni per tipo di operazione/misura

#### *4.10.3 Casi particolari di acquisizione di superfici*

I tipi di operazione 10.1.1 e 10.1.3 prevedono una percentuale minima di superficie (di seminativi o pascoli) ad impegno. Qualora vi sia un aumento delle superfici aziendali a seguito di acquisizione di terreni o acquisizione di UTE gravate da impegno, la superficie a impegno necessaria a raggiungere la nuova percentuale minima deve essere garantita a partire dall'annualità successiva a quella in cui avviene il subentro o l'acquisizione di superfici.

#### 4.11 Estensione dell'impegno

L'estensione di un impegno ad una superficie aggiuntiva è possibile solo alle condizioni di cui all'art. 15 comma 2 del reg. delegato n. 807/2014, ovvero:

- a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del restante periodo e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

All'interno delle specifiche per misura/sottomisura/tipi di operazione sono dettate condizioni puntuali per l'estensione dell'impegno.

#### 4.12 Combinazione degli impegni

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di esecuzione n. 808/2014, è consentita la combinazione sulle medesime superfici di tipi di operazioni della sottomisura 10.1 e della misura 11, secondo le tabelle riportate nelle specifiche per le singole sottomisure/tipo di operazioni e con il riconoscimento dei sostegni previsti nel paragrafo "Importi del sostegno" per ogni misura. /sottomisura/ tipo di operazione

#### 4.13 Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.7 "Cause di forza maggiore", la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA.

#### 4.14 Determinazione delle superfici e dei capi ammissibili

L'accertamento delle superfici e dei capi ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, Capo IV.

### **5 Criteri di priorità**

I criteri di priorità riportati per singolo tipo di operazione/sottomisura/misura, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie delle domande ammissibili ed ammesse, vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione di riferimento ed oggetto della domanda di aiuto. Le verifiche sul possesso di tali criteri si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria di una data misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto la formazione di una graduatoria non è necessaria .

### **6 Disposizioni specifiche per le domande presentate nel 2015 sulle misure 11 e 13**

#### 6.1 Misura 11

Per le domande di aiuto presentate nel 2015 ai sensi del decreto dirigenziale n. 1775/2015 è necessario presentare una conferma della domanda riguardante la consistenza delle superfici oggetto di impegno e l'accettazione degli impegni previsti nel PSR (e nella normativa di riferimento), nei termini e nei modi richiamati in un successivo atto dirigenziale. Le domande di aiuto così confermate valgono anche come domande di pagamento per l'annualità 2015.

Il quinquennio di impegno per tali domande decorre dal 16 maggio 2015 e si conclude il 15 maggio 2020.

Il richiedente nella conferma della domanda può chiedere l'ammissione a premio di tutte le superfici aventi i requisiti previsti, o solo di una parte, secondo le proprie previsioni e scelte imprenditoriali.

In caso di cessione totale dell'UTE, la conferma deve essere presentata dal cessionario, se intende subentrare negli impegni. La conferma deve essere accompagnata da una istanza in cui il cessionario richiede di essere ammesso ai benefici della misura in questione subentrando negli impegni al richiedente iniziale.

La cessione parziale dell'UTE è ammessa solo per i cessionari che aderiscono al bando per il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori di cui al decreto dirigenziale n. 2841/2015. In tal caso la conferma deve essere presentata sia dal cedente, per le superfici che rimangono in sua disponibilità, che dal cessionario, per le superfici da esso acquisite.

In caso di mancata presentazione della conferma della domanda, la domanda di aiuto già presentata entro il 15 maggio 2015 non può essere accolta.

Negli anni successivi al 2015 la domanda di pagamento deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della conferma delle domande, un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili con le motivazioni del mancato accoglimento

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia ([www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)).

## 6.2 Misura 13

Per le domande di aiuto presentate nel 2015 ai sensi del decreto dirigenziale n. 2089/2015 è necessario presentare una conferma della domanda riguardante la consistenza delle superfici oggetto di impegno e l'accettazione degli impegni previsti nel PSR (e nella normativa di riferimento), nei termini e nei modi richiamati in un successivo atto dirigenziale. Le domande di aiuto così confermate valgono anche come domande di pagamento per l'annualità 2015.

Nella conferma devono essere riportate le superfici di cui al suddetto DD 2089/2015 ed effettivamente possedute con valido titolo di conduzione

In caso di mancata presentazione della conferma, la domanda già presentata entro il 15 giugno 2015 non può essere accolta.

Per le domande di aiuto presentate entro il 15 giugno 2015 ai sensi del decreto dirigenziale n. 2089/2015, i 12 mesi di impegno decorrono comunque dal 15 maggio 2015 e si concludono il 14 maggio 2016. Perché le superfici siano ammissibili è necessario che il titolo di conduzione delle stesse sia posseduto al 15 maggio 2015.

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della conferma della domanda, ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- l'elenco delle domande e le superfici ammesse a finanziamento con gli importi assegnati calcolati secondo la tabella sottostante
- l'elenco delle domande non accoglibili con le motivazioni del mancato accoglimento

ARTEA pubblica gli elenchi suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia ([www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it))

L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente alla conclusione del periodo annuale di impegno (14 maggio 2016), una volta verificata l'effettiva conduzione delle superfici per i 12 mesi di impegno previsti.

## **7 Disposizioni specifiche per le misure/tipi di operazioni 10.1.4, 11 e 13**

### 7.1 Operazione 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

#### *7.1.1 Criteri di ammissibilità*

#### *Beneficiari*

Sono ammessi a presentare domanda di aiuto gli agricoltori ai sensi dell'Articolo 2135 del Codice civile.

#### *Razze ammesse*

Sono ammissibili al sostegno le seguenti razze iscritte al Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04:

- Bovini: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese - Romagnola
- Ovini: Appenninica - Garfagnina Bianca – Pecora dell’Amiata - Pomarancina – Zerasca - Massese
- Caprini: Capra della Garfagnana
- Equini/asinini: Maremmano – Monterufolino - Cavallo Appenninico - Asino dell’Amiata
- Suini: Cinta senese

Il premio è concesso se la consistenza minima di stalla è pari a 1 UBA.

#### *7.1.2 Limitazioni*

I capi ammissibili a premio devono essere iscritti al rispettivo Registro Anagrafico o Libro Genealogico e devono ricadere nelle seguenti categorie e secondo la seguente tabella di conversione in UBA:

Categorie di capi ammissibili		Conversione capo - UBA
Bovini	Maschi e femmine > 24 mesi	1 UBA
Ovicapri	Maschi e femmine > 6 mesi	0,15 UBA
Equidi	Maschi e femmine > 36 mesi	1 UBA
Suini	Scrofe e verri > 50kg	0,5 UBA

Nel corso della durata dell’impegno quinquennale, fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale, a condizione che la consistenza rimanga sempre al di sopra di 1 UBA. Tuttavia, nel caso di piccolissimi allevamenti la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi.

Sono considerati piccolissimi allevamenti quelli con consistenza a premio iniziale inferiore o uguale a 10 capi.

In caso di diminuzione superiore alla tolleranza prevista si ha la decadenza dall’aiuto e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.,

Con la domanda di aiuto il beneficiario richiede un numero di capi uguale o inferiore a quello certificato, al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, dall’Associazione Toscana Allevatori della Toscana (ARAT). Nei casi in cui si determini una riduzione del numero dei capi rispetto a quanto richiesto nella domanda di aiuto si applica quanto previsto all’art. 31 del Re. (UE) n. 640/2014 in relazione alle discrepanze tra dichiarato e accertato. Il dato accertato e verificato in sede di controllo in loco e, in tutti gli altri casi, successivamente al 31 dicembre dell’anno di domanda tramite i dati forniti da ARAT.

#### *7.1.3 Criteri di selezione (da verbale del Comitato di sorveglianza del 28/10/2015)*

Criterio	Specifiche
Razza a minor diffusione	L’elenco delle razze in ordine di consistenza numerica delle fattrici viene stabilito annualmente in base ai dati forniti dall’ARAT al 31/12 dell’anno precedente la domanda.
Minore importo della domanda	Si applica all’interno dell’elenco delle domande di una specifica razza per il quale le risorse finanziarie sono insufficienti.

A parità di punteggio e prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

#### 7.1.4 Descrizione degli impegni

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nel mantenimento di riproduttori appartenenti ad una o più delle razze sopra riportate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal libro genealogico o dal registro anagrafico cui sono iscritti i capi della razza allevata.

L'allevamento in cui sono mantenuti gli animali a impegno deve essere condotto in purezza; nel bando di attuazione sono riportati i principi che assicurano il rispetto di questo impegno.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 23 gennaio 2015, n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

#### 7.1.5 Combinazioni e cumuli con altre misure/tipi di operazioni

I premi di cui al tipo di operazione 10.1.4 sono cumulabili con quelli connessi a tutte gli altri tipi di operazioni della sottomisura 10.1 e con la misura 11.

#### 7.1.6 Importi del sostegno

A fronte di un impegno quinquennale il premio concesso per UBA, e differenziato per razza ed e corrisposto annualmente per il numero di riproduttori (convertito in UBA) mantenuti nella stalla (UPZ) oggetto di domanda, secondo la tabella sottostante:

Razze	Premio (euro/UBA)
Suina Cinta	200
Bovina Romagnola	200
Bovina Maremmana	300
Bovina Calvana	400
Bovina Pisana	400
Bovina Garfagnina	400
Bovina Pontremolese	500
Ovina Appenninica	200
Ovina Zerasca	300
Ovina Pomarancina	300
Ovina Pecora dell'Amiata	400
Ovina Garfagnina Bianca	400
Ovina Massese	200
Caprina Capra della Garfagnana	250
Equina Cavallo Maremmano	200
Equina Cavallo Appenninico	200
Equina Cavallo Monterufolino	400
Asinina Asino dell'Amiata	200

Il sostegno prevede pagamenti forfetari erogati annualmente per UBA (unità di bestiame adulto); la consistenza delle UBA è rilevata dal documento id n. 750, prodotto dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana, in cui sono elencati i capi iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici detenuti dal richiedente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda. È comunque facoltà del richiedente richiedere un numero di capi inferiore a quello certificato da ARAT.

#### *7.1.7 Estensione o sostituzione degli impegni (art. 15 reg. (UE) n. 807/2014)*

Se in corso di esecuzione dell'impegno il beneficiario aumenta il numero dei capi ammissibili, nell'ambito della stessa razza ammessa a pagamento, l'importo pagabile può essere adeguato in caso sia accertata la disponibilità finanziaria.

### 7.2 Misura 11 Agricoltura biologica :

La misura 11 si suddivide in due sottomisure:

- sottomisura 11.1 "Introduzione dell'agricoltura biologica"
- sottomisura 11.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

#### *7.2.1 Criteri di ammissibilità*

##### *Beneficiari*

Sono ammessi al sostegno esclusivamente i soggetti classificabili "Agricoltori in attività" alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art.3 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Tali soggetti devono:

- essere iscritti alla data di presentazione della domanda nell'elenco regionale toscano degli operatori biologici (EROB - sez. 1.1, 1.3 e 1.2), oppure
- essere iscrivibili all'elenco regionale toscano degli operatori biologici (EROB - sez. 1.1, 1.3 e 1.2), a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della notifica iniziale per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e che l'iscrizione all' EROB sia avvenuta alla data di approvazione della graduatoria.

##### *Superfici*

La superficie minima ammissibile accertata al momento del controllo amministrativo della domanda deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è di 0,5 ha interamente interessati da tali colture.

Il venir meno dei criteri di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

#### *7.2.2 Limitazioni*

L'impegno ha durata quinquennale a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e deve interessare l'intera superficie dell'UTE condotta a qualsiasi titolo dal richiedente. Le superfici ammesse a sostegno devono essere presenti nel piano di coltivazione nell'annualità di riferimento della domanda; sono ammesse a sostegno solo le

superfici per cui si può dimostrare un valido titolo di conduzione a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento per una sola coltura per ogni singola annualità.

L'UTE oggetto dell'impegno deve essere condotta totalmente secondo i metodi dell'agricoltura biologica.

Fermo restando il periodo di conversione regolamentare, il pagamento del sostegno relativo all'introduzione è riconosciuto per massimo due annualità per tutte le superfici ammissibili; per le restanti annualità è concesso il premio relativo al mantenimento del metodo di produzione biologica.

L'assegnazione del sostegno quale introduzione o mantenimento viene determinato a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti.

Il premio maggiorato per i seminativi e pascoli collegati all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima dell'allevamento uguale o superiore a 5 UBA, calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini fino a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre 6 mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre 6 mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

### 7.2.3 Criteri di selezione (da verbale del Comitato di sorveglianza del 28/10/2015)

<b>Criterio</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Punti (fino a)</b>
<b>I</b> <b>Zone montane (ex art. 32, par. 1 a)</b> <b>del Reg. UE 1305/2013)</b>	a) % di superficie condotta della UTE ricadente in zona montana >60%	<b>6</b>
	b) % di superficie condotta della UTE ricadente in zona montana >30% e ≤ a 60%	<b>3</b>
<b>II</b> <b>In Zone Natura 2000: SIR, SIC,</b> <b>ZSC, ZPS</b>	% di superficie condotta della UTE ricadente in Zone natura 2000 >50%	<b>10</b>
<b>III</b> <b>Parchi e SIR</b> <b>fuori Natura 2000</b>	% di superficie condotta della UTE ricadente nel parco o SIR >50%	<b>3</b>
<b>IV</b> <b>Zone ZVN</b>	% di superficie condotta della UTE ricadente in ZVN >50%	<b>5</b>
<b>Totale</b>		<b>24</b>

Preferenze in caso di parità di punteggio: minor importo di contributo richiesto.

#### 7.2.4 Descrizione degli impegni

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nel rispetto del metodo di produzione biologica definito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

Le inadempienze che provocano una riduzione del sostegno, fino all'esclusione dal sostegno, sono stabilite con successivo atto regionale.

#### 7.2.5 Combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipi di operazioni

I premi di cui alla misura 11 sono cumulabili con quelli connessi con i seguenti tipi di operazioni: 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4 e 10.1.5, con le limitazioni riportate nella tabella sottostante:

		Agricoltura biologica - 11	combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.1	Conservazione del suolo e della sostanza organica:		
	semina su sodo	X	SI
	colture di copertura	-	NO
	inerbimento arboreti	X	SI
10.1.2	Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	-	NO
10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	X	SI
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	n.r.	n.r.
10.1.5	Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione	X	SI

X	sovrapponibile sulla stessa superficie
-	non sovrapponibile sulla stessa UTE
n.r.	non rilevante

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il sostegno deve essere calcolato secondo il criterio descritto al paragrafo " Importi del sostegno".

#### 7.2.6 Importi del sostegno

Il sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola ammissibile soggetta ad impegno ed è calcolato secondo le seguenti colture/categorie di colture:

COLTURE	Sottomisura 11.1 Introduzione importo euro/ettaro	Sottomisura 11.2 Mantenimento importo euro/ettaro
Vite	840	700
Olivo ed altre arboree (fruttiferi)	720	600
Castagneto da frutto	380	300
Seminativo collegato ad allevamento biologico	308	275
Seminativo	293	244
Pascolo collegato ad allevamento biologico	126	105
Ortive-Pomodoro da industria – Officinali - Floro- vivaismo	480	400

Gli importi concessi nell'ambito delle diverse combinazioni sono i seguenti:

In combinazione con il tipo di operazione 10.1.1:

- Semina su sodo : 434 euro/ha di seminativo
- Inerbimento delle colture arboree specializzate:
  - o 830 euro/ha di vigneto;
  - o 730 euro/ha di oliveto e altre arboree (fruttiferi).

In combinazione con la misura 10.1.3

- pascoli: 135 euro/ha
- pascoli presenti negli habitat elencati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", compresi nei siti Natura 2000, nei quali è previsto l'obbligo di sfalcio in combinazione con la misura 11: 170 euro/ha

In combinazione con la misura 10.1.5:

- Olivo e altri arboree (fruttiferi, esclusi vite e castagneti): 790 €/ha
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

La maggiorazione del premio per l'introduzione del metodo biologico è riconosciuta per le prime due annualità di impegno anche In caso di annullamento del periodo di conversione.

### 7.3 Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

La misura si suddivide in tre sottomisure distinte per tipologia di zonizzazione:

- 13.1 - Indennità compensative in zone montane
- 13.2 Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane
- 13.3 Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici

#### *7.3.1 Criteri di ammissibilità*

##### *Beneficiario*

Il richiedente deve essere un "Agricoltore in attività" ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di

applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

#### *Superfici*

L'indennità è corrisposta per ettaro di SAU condotta con valido titolo di possesso posta all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici , così come individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 “Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013.”

L'archivio dei poligoni Georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di ARTEA.

#### *7.3.2 Limitazioni*

Le superfici ammesse all'indennità devono essere presenti nel Piano di coltivazione nell'annualità di riferimento della domanda; sono ammesse a premio solo le superfici per cui si può dimostrare un valido titolo di conduzione a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

#### *7.3.3 Criteri di selezione*

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione, tutte le domande con superfici ammissibili sono accolte.

#### *7.3.4 Descrizione degli impegni*

L'impegno di durata annuale (12 mesi), prevede la conduzione e il mantenimento dell'attività agricola minima sulle superfici per cui si richiede l'indennità.

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le penalizzazioni per inadempienze e i tassi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa.

#### *7.3.5 Combinazioni e cumuli con altre misure/operazioni*

L'indennità prevista dalla presente sottomisura può essere cumulata con i premi previsti per la stessa UTE e le medesime superfici ai sensi della sottomisura 10.1 e della misura 11.

#### *7.3.6 Importi del sostegno*

L'aiuto consiste nell'erogazione di un'indennità annuale per ettaro di superficie agricola condotta dal richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall'ubicazione fisica di tale superficie.

#### *Importo del sostegno per la sottomisura 13.1 “Indennità compensative in zone montane”*

L'indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente .

*Importo del sostegno per la sottomisura 13.2 Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane*

L'indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente .

*Importo del sostegno per la sottomisura 13.3 "Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici"*

L'indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone nelle zone soggette a vincoli specifici; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente .

### 7.3.7 Degressività

Le indennità di cui sopra sono ridotte secondo i sotto elencati parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici_			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente al termine di conclusione del periodo di impegno; una volta verificato l'effettivo possesso delle superfici a premio per i 12 mesi previsti, fatti salvi gli esiti di altri controlli amministrativi o in loco.

Su tale base viene determinato anche il fabbisogno finanziario totale; nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale.

Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.